

Comune di Falconara Marittima
Provincia di Ancona



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A
SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 18/06/2019

INDICE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Art.2

Oggetto della definizione agevolata

Art.3

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 4

Procedure cautelari ed esecutive in corso

Art. 5

Entrata in vigore

Art. 6

Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, in combinato al DPR 602/73. La definizione agevolata disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle seguenti entrate comunali: ICI, IMU, TRSU, TARES, ICP, COSAP e violazioni del codice della strada.

2) Ai fini del presente regolamento, per Comune si intende l'U.O.C. Tributi.

Art.2
Oggetto della definizione agevolata

1) Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, in combinato al DPR 602/73, notificate negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2) Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **20 settembre 2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, in considerazione di quanto previsto al comma 4 del presente articolo. In pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3) Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile della Riscossione Coattiva.

4) Il Comune entro il **31 ottobre 2019** comunica ai debitori, che hanno presentato l'istanza di cui al comma 2, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di

pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il **30 novembre 2019**
- b) versamento rateale: fino ad un massimo di 23 rate mensili, di importo non inferiore ad euro 50,00, a partire dal **30 novembre 2019**. L'assolvimento del debito deve avvenire entro e non oltre il **30 settembre 2021**. In caso di inadempimento oltre il termine del 30 settembre 2021 la definizione agevolata si intende revocata.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale delle entrate, per la riscossione coattiva.

- 5) L'accoglimento da parte del Comune dell'istanza di definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- 6) In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione si intende revocata e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- 7) Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
- 8) Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 9) La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.
- 10) Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art.3

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1) La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, ivi incluse le ipotesi di revoca della precedente definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 e successivamente modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi

quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Art. 4

Procedure cautelari ed esecutive in corso

- 1) A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2) Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
- 3) Nel caso di pignoramento esattoriale promosso ai sensi dell'ex art. 72/bis D.P.R. n. 602/73 l'istanza di definizione agevolata non può essere accolta e la procedura esecutiva continua fino a completo soddisfacimento.

Art. 5

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 6

Disposizioni finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate.